



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 16 febbraio 2021

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2021

1. Sale bingo: in attesa della gara per le nuove concessioni, è legittimo l'aumento dei canoni dovuti dai precedenti concessionari in proroga?
2. Il Tribunale di Roma dubita della legittimità delle norme sulla raccolta delle firme per presentare le liste di candidati alle elezioni della Camera
3. Emergenza COVID e competenza statale sulla pandemia: dopo la sospensiva della legge Valle d'Aosta, la Corte entra nel merito del ricorso del Governo contro misure regionali alternative a quelle statali
4. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il Tribunale di Ravenna chiede di rendere obbligatoria la reintegra quando il fatto è insussistente

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 23 febbraio 2021 e nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 16 febbraio 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Il Tribunale di Ravenna, sezione civile settore lavoro, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) nella parte in cui prevede che, in ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “possa” e non “debba” applicare la tutela della reintegra. Il rimettente ritiene che tale disposizione contrasti con l'articolo 3, primo comma della Costituzione, in quanto si tratterebbero in modo ingiustificatamente differenziato, a livello delle tutele applicabili, due situazioni identiche ossia il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei quali sia accertata in giudizio l'infondatezza. A parere del rimettente tra il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato su un fatto (manifestamente) inesistente e il licenziamento per giusta causa fondato su un fatto (semplicemente) inesistente non sussisterebbe una differenza ontologica tale da giustificare un diverso trattamento sanzionatorio. La qualificazione del licenziamento, secondo il rimettente, dipenderebbe solo dall'individuazione scelta dal datore di lavoro che inciderebbe così sul diritto di azione del lavoratore, causando una lesione dell'articolo 24 della Costituzione. La previsione di un potere discrezionale sull'applicazione della tutela reintegratoria, in assenza di criteri normativi, prosegue il rimettente, attribuirebbe al giudice un potere essenzialmente assimilabile all'esercizio di un'attività di impresa in violazione dell'articolo 41, primo comma, della Costituzione in base al quale l'iniziativa economica privata è libera. L'esercizio di tale potere discrezionale colliderebbe, ancora, con il diritto di azione del lavoratore e con il principio di uguaglianza potendo causare, secondo la lettura del rimettente, l'esposizione del lavoratore ad un ulteriore atto espulsivo comminato dal giudice e non dall'imprenditore. Da ultimo l'assegnazione di tale potere al giudice, in assenza di criteri normativi, si porrebbe in contrasto con il principio del giusto processo in violazione dell'articolo 111, secondo comma della Costituzione.

Norma censurata

L. 20 maggio 1970, n. 300.

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Art. 18 - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

(omissis)

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

(omissis)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.
